

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
Delibera n. 132/2021 - Cl. 4.4.4.3 del 29 luglio 2021.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI UN INCARICO DI COMPONENTE DI UNA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DI SERVIZI DI PORTIERATO, DI SUPPORTO AI SERVIZI LOGISTICI E AGLI APPARATI AUDIOVISIVI, DA PARTE DEL DOTT. MICHELE PANTÉ A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO AI SENSI DELLA L.R. N. 10/89 E DEL D.LGS. N. 165/2001. (CM/LR)

(omissis)

AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI UN INCARICO DI COMPONENTE DI UNA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DI SERVIZI DI PORTIERATO, DI SUPPORTO AI SERVIZI LOGISTICI E AGLI APPARATI AUDIOVISIVI, DA PARTE DEL DOTT. MICHELE PANTÉ A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO AI SENSI DELLA L.R. N. 10/89 E DEL D.LGS. N. 165/2001. (CM/LR)

Richiamata la Circolare protocollo n. 680 del 12/01/2021: "*Pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza in relazione al rapporto tra pubblicazione e privacy.*";

Premesso che, con nota prot. n. 12716 del 23.07.2021 il dott. Michele Panté (Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia del Consiglio regionale del Piemonte), ha chiesto, ai sensi dell'art. 53, c. 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e della legge regionale n. 10 del 23 gennaio 1989 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale), di essere autorizzato allo svolgimento di un incarico presso l'Università degli Studi di Torino precisando che tale incarico:

- avrà come oggetto l'attività di componente di una commissione aggiudicatrice di servizi di portierato, di supporto ai servizi logistici e agli apparati audiovisivi;
- prevede un compenso il cui ammontare è agli atti dell'ufficio;

- sarà svolto nel periodo luglio – dicembre 2021;

Considerato che, come risulta dalle note allegate alla domanda medesima:

- l'Università degli Studi di Torino ha chiesto la disponibilità di dipendenti pubblici di varie amministrazioni pubbliche tra le quali il Consiglio regionale, ai fini di costituire un albo, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 cui attingere candidati esperti ai fini dei lavori della commissione aggiudicatrice;
- il Regolamento di ateneo per la costituzione delle commissioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dispone che i candidati nominati nella commissione diano disponibilità immediata alla partecipazione ai lavori della commissione medesima;

Evidenziato che la normativa in materia di impieghi e incarichi affidabili ai dipendenti pubblici che qui interessa è la seguente:

a) art. 1, c. 3 della l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 in base al quale: l'assunzione da parte del dipendente regionale di incarichi o l'effettuazione di prestazione di lavoro a favore di terzi deve essere autorizzata, valutata la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro e agli interessi della Regione, e verificata l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nell'ambito dell'Amministrazione regionale;

b) d.lgs. n. 165/2001 in base all'art. 53 che stabilisce: "le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi";

c) l.r. n. 23/2008 che in forza dell'art. 16, lett. e) demanda: alla competenza degli organi di direzione politico amministrativa l'emanazione degli atti di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni;

Ricordato che debbono essere rispettati anche nell'esercizio dell'attività extra lavorativa i principi espressi nel Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 12 febbraio 2014 "Adozione del Codice di comportamento del Consiglio regionale" e da ultimo aggiornato con D.U.P. n. 204 del 29 dicembre 2020 "Modifiche al Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 100/2019";

Considerato che l'Ufficio di Presidenza ha disciplinato, con il proprio provvedimento deliberativo n. 124 del 26 novembre 2015 Misura 3.3 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione presso le Strutture del Consiglio regionale anni 2015 - 2017 "Criteri di indirizzo del processo di gestione delle autorizzazioni in materia di incarichi extra lavorativi a favore dei dipendenti del Consiglio regionale del Piemonte", il processo decisionale sotteso alla materia degli incarichi vietati procedendo anche a una revisione organica della materia, approvando a tal fine il documento allegato contenente i criteri di indirizzo del processo di gestione delle autorizzazioni in materia di incarichi extra lavorativi a favore dei dipendenti del Consiglio regionale;

Considerato, altresì, che, in relazione all'attività oggetto della richiesta dal dott. Michele Panté il Presidente del Consiglio regionale ha valutato l'assenza di conflitti d'interesse nonché di elementi d'interferenza con il regolare svolgimento dell'attività d'ufficio, così come risulta dalla scheda Prot. n. 12856 del 27.07.2021, debitamente compilata così come previsto dal documento contenente i criteri di indirizzo del processo di gestione delle autorizzazioni in materia di incarichi extra lavorativi a favore dei dipendenti del Consiglio regionale adottato con la D.U.P. n. 124 del 26 novembre 2015;

Ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi;

Richiamata la D.G.R. n. 12 - 4842 del 3 aprile 2017 (Incarichi esterni dei dipendenti regionali - Direttive agli uffici in merito agli incarichi vietati, a limiti e procedure autorizzative. Revoca D.G.R. 23 - 734 del 5.12.2014);

Dato atto che, lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza, così come previsto dal comma 3, art. 3 della l. n. 10/89;

Dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta per il dipendente il diritto a percepire il compenso eventualmente corrisposto, che sarà liquidato dall'Università degli Studi di Torino, direttamente al dipendente;

Evidenziato che l'art. 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte prevede che sia l'Ufficio di Presidenza ad adottare i provvedimenti di competenza relativi al personale del Consiglio nell'ambito dello Statuto e delle leggi;

Evidenziato, inoltre, che l'autorizzazione è valida per il periodo luglio - dicembre 2021;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti gli articoli 1 e 3 della l.r. 23.1.1989, n.10;

Visto l'art. 53 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche);

Vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008;

Vista la D.U.P. n. 9 del 12 febbraio 2014;

Vista la D.U.P. n. 100 del 6 giugno 2019;

Vista la D.U.P. n. 204 del 29 dicembre 2020;

L'Ufficio di Presidenza, all'*unanimità dei presenti*,

DELIBERA

1. di autorizzare ai sensi della normativa richiamata in premessa, a favore del dott. Michele Panté l'assunzione dell'incarico, a favore dell'Università degli Studi di Torino, di componente di una commissione aggiudicatrice di servizi di portierato, di supporto ai servizi logistici e agli apparati audiovisivi, per il periodo luglio – dicembre 2021;

2. di dare atto che l'incarico in questione comporta il diritto a percepire il compenso agli atti dell'ufficio, che sarà liquidato direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia agli Uffici del Consiglio regionale delle somme erogate a tale titolo.